

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE PROPOSTE
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DI
AMBROMOBILIARE S.P.A.**

**del 29 aprile 2022 in prima convocazione e in data 6 maggio 2022, occorrendo, in
seconda convocazione**

ORDINE DEL GIORNO

In sede ordinaria

- 1) Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 2) Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 3) Approvazione di un piano di stock option denominato "*Piano di Stock Option Ambromobiliare 2022-2026*". Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- 4) Approvazione di un piano di stock option denominato "*Piano di Incentivazione Ambromobiliare 2022-2026*". Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede straordinaria

- 1) Modifica degli artt. 6, 8.1, 9, 13 e 15 dello Statuto sociale, anche al fine di recepire alcune indicazioni fornite da Borsa Italiana. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA: APPROVAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021, CORREDATO DALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE, DALLA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE E DALLA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al primo argomento all'ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2021, redatto con i principi contabili IAS/IFRS cui è allegato, ai soli fini di legge, anche il progetto di Bilancio di esercizio redatto sulla base dei principi OIC, unitamente alla Relazione degli Amministratori sulla gestione, corredato della relazione della Società di Revisione e del Collegio Sindacale.

Il progetto di Bilancio di esercizio, al 31 dicembre 2021 della Società, redatto sulla base dei principi OIC che viene presentato all'Assemblea evidenzia un utile netto pari con un utile d'esercizio di Euro 243.466.

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei Sindaci e della Società di revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei termini previsti dalla vigente normativa.

* * *

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- esaminato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Ambromobiliare S.p.A. redatto con i principi contabili IAS/IFRS cui è allegato, ai soli fini di legge, anche il progetto di Bilancio di esercizio redatto sulla base dei principi OIC, che evidenzia un risultato dell'esercizio ai soli fini civilistici pari a Euro 243.466.= e la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione;
- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione.

delibera

- 1) di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021."

SECONDO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA: DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 della Società, redatto sulla base dei principi IAS/IFRS e, ai soli fini di legge, redatto anche secondo i principi OIC, e approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 Marzo 2022, evidenzia un utile netto pari a pari a Euro 243.466.=.

Sul punto si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

In relazione ai risultati conseguiti, Vi proponiamo di portare a nuovo l'utile di esercizio come da bilancio OIC pari ad Euro 243.466.=.

* * *

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea degli Azionisti di Ambromobiliare S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- esaminati i dati del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, con le relative Relazioni presentate dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e dalla Società di revisione

delibera

- 1) di portare a nuovo l'utile netto dell'esercizio 2021 come da bilancio redatto ai soli fini civilistici, pari a Euro 243.466.=, conferendo altresì al Presidente del Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare esecuzione a quanto sopra deliberato."
- 2) di conferire al Consiglio di Amministrazione – e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, in via disgiunta tra loro – ogni potere occorrente per dare esecuzione, anche a mezzo di procuratori, alla presente deliberazione e depositarla per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese, accettando e introducendo nelle medesime le modificazioni, aggiunte o soppressioni, formali e non sostanziali, eventualmente richieste dalle Autorità competenti."

TERZO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA: "APPROVAZIONE DI UN PIANO DI STOCK OPTION DENOMINATO "PIANO DI STOCK OPTION AMBROMOBILIARE 2022-2026". DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI".

Signori Azionisti,

in relazione al **terzo argomento** all'ordine del giorno della, siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito all'adozione di un piano di stock option denominato "*Piano di Stock Option Ambromobiliare 2022-2026*" (il "**Piano di Stock Option**" o il "**Piano**"), destinato a taluni amministratori della Società che saranno puntualmente individuati dal consiglio di amministrazione della Società (complessivamente, i "**Beneficiari**") in ragione del ruolo di amministratore ricoperto dai Beneficiari nella Società.

Il Piano di Stock Option, la cui proposta è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 aprile 2022, prevede l'attribuzione ai Beneficiari a titolo gratuito di diritti di opzione condizionati che – una volta maturati ai sensi del regolamento del Piano e conseguentemente esercitati – conferiscono ai relativi titolari il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie Ambromobiliare di nuova emissione ad un prezzo prestabilito. A discrezione della Società, il Piano potrà essere altresì servito anche attraverso azioni proprie detenute nel proprio portafoglio titoli.

1. Ragioni che motivano il Piano di Stock Option

La Società, in coerenza con le prassi diffuse anche in ambito internazionale, ritiene che il Piano di Stock Option costituisca uno strumento in grado di focalizzare l'attenzione dei Beneficiari verso fattori di interesse strategico, favorendo la fidelizzazione e incentivando la permanenza in seno alla Società di soggetti di particolare rilievo per lo sviluppo delle strategie sociali.

In particolare, attraverso il Piano ci si propone l'intento di:

- (i) focalizzare l'attenzione dei destinatari del piano sui fattori di interesse strategico della Società;
- (ii) aumentare il livello di *retention* aziendale per le risorse ritenute chiave dalla Società in funzione del loro attuale ruolo ovvero delle loro potenzialità future in azienda;
- (iii) collegare la remunerazione dei Beneficiari alla creazione di valore per gli azionisti della società, focalizzandone l'attenzione verso fattori di interesse strategico; e
- (iv) migliorare la competitività della Società sul mercato del lavoro, fidelizzando le risorse chiave.

Il Piano si inserisce nel novero degli strumenti utilizzati dalla Società per integrare la componente fissa del pacchetto retributivo delle risorse strategiche attraverso componenti variabili connesse al mantenimento del rapporto di lavoro e rappresentano uno strumento che consente di garantire un allineamento con gli interessi degli azionisti in un orizzonte di lungo termine, in linea con le best practice di mercato per le società quotate.

Il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. In particolare, tale periodo è stato considerato quello maggiormente idoneo al conseguimento degli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione che il Piano stesso persegue.

2. Oggetto e modalità di attuazione del Piano

Il Piano prevede l'assegnazione, a ciascuno dei Beneficiari che verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società, di diritti di opzione ("**Diritti di Opzione**" o "**Opzioni**") che conferiranno il diritto di sottoscrivere fino a un numero massimo di 900.000 Azioni.

L'esercizio delle Opzioni, nei tempi e nei limiti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, sarà subordinato (i) al mantenimento del rapporto di amministrazione (ossia la carica di amministratore); e (ii) il raggiungimento di predeterminati obiettivi di performance, che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione. Ove la condizione di cui al punto (i) non si verifichi, le Opzioni assegnate non saranno efficaci. Al completo raggiungimento degli obiettivi di performance di cui al punto (ii) le Opzioni matureranno integralmente. Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere che il numero delle Opzioni esercitabili sarà progressivamente

ridotto in caso di raggiungimento parziale degli obiettivi di performance, fino a predeterminati valori di soglia minima, al di sotto dei quali le Opzioni verranno completamente azzerate.

Le condizioni di performance indicate al punto (ii) potranno essere applicate in misura differenziata tra i Beneficiari in funzione di specifici obiettivi di incentivazione determinati dal Consiglio di Amministrazione e comunque verranno definite tenuto conto degli obiettivi di medio-lungo periodo della Società.

I Diritti di Opzione assegnati ai sensi del Piano attribuiranno il diritto di sottoscrivere massime 900.000 Azioni nel rapporto di 1 Azione ogni Diritto di Opzione esercitato, nei termini e alle condizioni del Piano.

Il prezzo di esercizio delle Opzioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di operazioni sul capitale che possano modificare i termini economici del Piano, il Consiglio di Amministrazione potrà rettificare i termini del Piano stesso allo scopo di mantenerne invariati i termini economici.

A tal riguardo si ricorda che in data 24 luglio 2020 l'assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale al servizio di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, individuati dal Consiglio di Amministrazione a fronte di specifici impegni di *lock up* da parte di questi ultimi.

Al termine di uno o più periodi di maturazione (che scadrà decorso almeno un anno dalla data di approvazione del regolamento del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione della Società) i diritti di Opzione potranno essere esercitati nell'ambito del periodo di esercizio stabilito nel relativo regolamento e in ogni caso entro il 31 dicembre 2026.

La Società metterà a disposizione di ogni Beneficiario le Azioni ad esso spettanti a seguito dell'esercizio dei diritti di conversione nei termini e con le modalità stabilite nel Piano di Stock Option. Le Azioni della Società attribuite ai Beneficiari avranno godimento pari a quello delle Azioni della Società alla data dell'emissione.

Il Beneficiario assumerà un impegno di *lock up* per una durata almeno pari a 6 mesi dalla data di assegnazioni delle Azioni all'esito dell'esercizio delle Opzioni.

3. Destinatari del Piano di Stock Option

Il Piano è rivolto ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione nei 6 mesi dalla data di approvazione del piano da parte dell'assemblea, salvo che per un numero limitato al 30% del totale delle opzioni, per le quali l'individuazione dei Beneficiari e del numero di Opzioni assegnate a ciascuno di essi potrà avvenire come sopra nel termine più lungo di 12 mesi dalla data di approvazione del Piano da parte dell'assemblea.

L'individuazione dei Beneficiari e la concreta determinazione del numero delle Opzioni da assegnare a ciascun Beneficiario nell'ambito del Piano, sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla rilevanza del ruolo ricoperto e dell'attività svolta da ciascun Beneficiario e alla rilevanza strategica della rispettiva posizione ricoperta in relazione alla valorizzazione della Società, nonché in relazione all'importanza con riferimento a ciascuno di essi della finalità di fidelizzazione.

L'individuazione dei Beneficiari sarà effettuata sulla base di un giudizio discrezionale del Consiglio di Amministrazione che effettuerà tali scelte tenendo conto delle finalità del Piano, delle strategie della Società e degli obiettivi da conseguire.

Le Opzioni e tutti i diritti incorporati nelle stesse, sono strettamente personali, nominative, intrasferibili (fatta salva la trasmissibilità *mortis causa*, seppur nei limiti di cui al Regolamento), non potranno essere oggetto di negoziazione o disposizione in alcun modo e non potranno essere date in pegno, né potranno essere oggetto di atti di esecuzione o di provvedimenti cautelari da parte di terzi, pena la decadenza da ogni diritto concernente le Opzioni.

Poiché il diritto di esercitare le Opzioni è per sua natura funzionalmente collegato al permanere del rapporto di lavoro o collaborazione del Beneficiario con la Società, nel caso in cui lo stesso venga a cessare, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione in senso più favorevole per i Beneficiari e ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di raggiungere

accordi di contenuto diverso con ciascun Beneficiario, il Consiglio di Amministrazione definirà gli effetti derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione prevedendo, *inter alia*:

- (i) nei casi di revoca dalla carica o dai poteri in assenza di giusta causa, rinuncia da parte del Beneficiario alla carica e/o ai poteri delegati in assenza di giusta causa o decadenza dalla carica di amministratore ex art. 2382 cod. civ. per fallimento, condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi o altri analoghi eventi che potranno essere individuati dal Consiglio di Amministrazione (cd. ipotesi di "*bad leaver*") si verificherà l'automatica esclusione dal Piano e, conseguentemente, il Beneficiario perderà definitivamente i Diritti di Opzione assegnati (anche quelli maturati);
- (ii) revoca dalla carica o dai poteri con giusta causa o mancato rinnovo alla scadenza o altre analoghe ipotesi di cessazione del rapporto come *good leaver*, il Beneficiario avrà diritto alle Opzioni che potranno essere esercitate secondo quanto previsto dal Regolamento del Piano.

4. Durata del Piano

Il Piano di Stock Option avrà una durata sino al 31 dicembre 2026. trascorso tale periodo, il Regolamento perderà efficacia e ciascun Beneficiario decadrà dal diritto di esercitare le Opzioni. Le Opzioni non assegnate ovvero non esercitate entro tale data si intenderanno pertanto definitivamente e incondizionatamente scadute ed inesercitabili.

* * *

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Ordinaria di Ambromobiliare S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- 1) *di approvare l'istituzione di un piano di stock option denominato "Piano di Stock Option Ambromobiliare - 2022 - 2026" concernente l'attribuzione di opzione a sottoscrivere, a un prezzo definito, azioni ordinarie della Società, con le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al "Piano di Stock Option Ambromobiliare 2022-2026", in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni necessario potere per la redazione e l'adozione del regolamento di attuazione del predetto piano, nonché modificarlo e/o integrarlo, per individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, definire il prezzo di esercizio delle opzioni, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano al Presidente, all'Amministratore Delegato e/o a uno o più amministratori in carica pro tempore di Ambromobiliare S.p.A., anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni ai beneficiari che siano anche Presidente e/o amministratore di Ambromobiliare S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione."*

QUARTO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE ORDINARIA: "APPROVAZIONE DI UN PIANO DI STOCK OPTION DENOMINATO "PIANO DI INCENTIVAZIONE AMBROMOBILIARE 2022-2026". DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI".

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea per discutere e deliberare in merito all'adozione di un piano di *fidelizzazione* denominato "*Piano di Incentivazione Ambromobiliare 2022-2026*" (il "**Piano di Incentivazione**" o il "**Piano**"), destinato a taluni dipendenti, collaboratori e consulenti della Società che saranno puntualmente individuati dal consiglio di amministrazione della Società (complessivamente, i "**Beneficiari**") in ragione del ruolo ricoperto dagli stessi nella Società.

Il Piano, la cui proposta è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 11 aprile 2022, prevede l'attribuzione ai Beneficiari a titolo gratuito di diritti di opzione condizionati che – una volta maturati ai sensi del regolamento del Piano e conseguentemente esercitati – conferiscono ai relativi titolari il diritto di sottoscrivere azioni ordinarie Ambromobiliare di nuova emissione ad un prezzo prestabilito. A discrezione della Società, il Piano potrà essere altresì servito anche attraverso azioni proprie detenute nel proprio portafoglio titoli.

1. Ragioni che motivano il Piano

La Società, in coerenza con le prassi diffuse anche in ambito internazionale, ritiene che il Piano costituisca uno strumento in grado di focalizzare l'attenzione dei Beneficiari verso fattori di interesse strategico, favorendo la fidelizzazione e incentivando la permanenza in seno alla Società di soggetti di particolare rilievo per lo sviluppo delle strategie sociali.

In particolare, attraverso il Piano ci si propone l'intento di:

- (i) determinare un rapporto tra compensi incentivanti basati su strumenti finanziari ed altre componenti della remunerazione coerente con la pratica delle società quotate in Italia;
- (ii) aumentare il livello di *retention* aziendale per le risorse ritenute chiave dalla Società in funzione del loro attuale ruolo ovvero delle loro potenzialità future in azienda;
- (iii) incentivare i Beneficiari attraverso la programmazione di obiettivi di medio-lungo periodo finalizzati al miglioramento delle *performance* della Società e alla crescita di valore delle azioni;
- (iv) migliorare la competitività della Società sul mercato del lavoro, fidelizzando le risorse chiave.

Il Piano si inserisce nel novero degli strumenti utilizzati dalla Società per integrare la componente fissa del pacchetto retributivo delle risorse strategiche attraverso componenti variabili connesse al mantenimento del rapporto di lavoro e rappresentano uno strumento che consente di garantire un allineamento con gli interessi degli azionisti in un orizzonte di lungo termine, in linea con le best practice di mercato per le società quotate.

Il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale di medio-lungo periodo. In particolare, tale periodo è stato considerato quello maggiormente idoneo al conseguimento degli obiettivi di incentivazione e fidelizzazione che il Piano stesso persegue.

2. Oggetto e modalità di attuazione del Piano

Il Piano prevede l'assegnazione, a ciascuno dei Beneficiari che verranno individuati dal Consiglio di Amministrazione della Società, di diritti di opzione ("**Diritti di Opzione**" o "**Opzioni**") che conferiranno il diritto di sottoscrivere fino a un numero massimo di 600.000 Azioni.

L'esercizio delle Opzioni, nei tempi e nei limiti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione, sarà subordinato al mantenimento del rapporto di lavoro o di collaborazione. Pertanto, la maturazione e la conseguente esercitabilità delle Opzioni non è subordinata al raggiungimento di determinati obiettivi di *performance*, ma è esclusivamente legata al mantenimento del rapporto del Beneficiario con la Società.

I Diritti di Opzione assegnati ai sensi del Piano attribuiranno il diritto di sottoscrivere massime 600.000 Azioni nel rapporto di 1 Azione ogni Diritto di Opzione esercitato, nei termini e alle condizioni del Piano.

Il prezzo di esercizio delle Opzioni sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione. In caso di operazioni sul capitale che possano modificare i termini economici del Piano, il Consiglio di Amministrazione potrà rettificare i termini del Piano stesso allo scopo di mantenerne invariati i termini economici.

A tal riguardo si ricorda che in data 24 luglio 2020 l'assemblea straordinaria degli azionisti ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale al servizio di programmi di incentivazione basati sull'assegnazione di strumenti finanziari a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società, individuati dal Consiglio di Amministrazione a fronte di specifici impegni di *lock up* da parte di questi ultimi.

Al termine di uno o più periodi di maturazione (che scadrà decorso almeno un anno dalla data di approvazione del regolamento del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione della Società) i diritti di Opzione potranno essere esercitati nell'ambito del periodo di esercizio stabilito nel relativo regolamento e in ogni caso entro il 31 dicembre 2026.

La Società metterà a disposizione di ogni Beneficiario le Azioni ad esso spettanti a seguito dell'esercizio dei diritti di conversione nei termini e con le modalità stabilite nel Piano di Stock Option. Le Azioni della Società attribuite ai Beneficiari avranno godimento pari a quello delle Azioni della Società alla data dell'emissione.

Il Beneficiario assumerà un impegno di *lock up* per una durata almeno pari a 6 mesi dalla data di assegnazioni delle Azioni all'esito dell'esercizio.

3. Destinatari del Piano di Stock Option

Il Piano è rivolto ai soggetti che saranno individuati dal Consiglio di Amministrazione nei 6 mesi dalla data di approvazione del piano da parte dell'assemblea, salvo che per un numero limitato al 30% del totale delle opzioni, per le quali l'individuazione dei Beneficiari e del numero di Opzioni assegnate a ciascuno di essi potrà avvenire come sopra nel termine più lungo di 12 mesi dalla data di approvazione del Piano da parte dell'assemblea

L'individuazione dei Beneficiari e la concreta determinazione del numero delle Opzioni da assegnare a ciascun Beneficiario nell'ambito del Piano, sarà effettuata dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla rilevanza del ruolo ricoperto e dell'attività svolta da ciascun Beneficiario e alla rilevanza strategica della rispettiva posizione ricoperta in relazione alla valorizzazione della Società, nonché in relazione all'importanza con riferimento a ciascuno di essi della finalità di fidelizzazione.

L'individuazione dei Beneficiari sarà effettuata sulla base di un giudizio discrezionale del Consiglio di Amministrazione che effettuerà tali scelte tenendo conto delle finalità del Piano, delle strategie della Società e degli obiettivi da conseguire.

Le Opzioni e tutti i diritti incorporati nelle stesse, sono strettamente personali, nominative, intrasferibili (fatta salva la trasmissibilità *mortis causa*, seppur nei limiti di cui al Regolamento), non potranno essere oggetto di negoziazione o disposizione in alcun modo e non potranno essere date in pegno, né potranno essere oggetto di atti di esecuzione o di provvedimenti cautelari da parte di terzi, pena la decadenza da ogni diritto concernente le Opzioni.

Poiché il diritto di esercitare le Opzioni è per sua natura funzionalmente collegato al permanere del rapporto di lavoro o collaborazione del Beneficiario con la Società, nel caso in cui lo stesso venga a cessare, salva diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione in senso più favorevole per i Beneficiari e ferma la facoltà del Consiglio di Amministrazione di raggiungere accordi di contenuto diverso con ciascun Beneficiario, il Consiglio di Amministrazione definirà gli effetti derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione prevenendo, *inter alia*:

- (i) nei casi di licenziamento per ragioni di carattere disciplinare, dimissioni non per giusta causa, revoca per giusta causa della carica di Amministratore, di recesso per giusta causa della Società dal rapporto di collaborazione e, infine, recesso del collaboratore non per giusta causa (cd. ipotesi di "*bad leaver*"), si verificherà l'automatica

esclusione dal Piano e, conseguentemente, il Beneficiario perderà definitivamente i Diritti di Opzione assegnati (anche quelli maturati);

- (ii) in caso di cessazione del rapporto di lavoro o collaborazione come *good leaver*, il Beneficiario avrà diritto alle Opzioni che potranno essere esercitate secondo quanto previsto dal Regolamento del Piano.

4. Durata del Piano

Il Piano di Stock Option avrà una durata sino al 31 dicembre 2026. trascorso tale periodo, il Regolamento perderà efficacia e ciascun Beneficiario decadrà dal diritto di esercitare le Opzioni. Le Opzioni non assegnate ovvero non esercitate entro tale data si intenderanno pertanto definitivamente e incondizionatamente scadute ed inesercitabili.

* * *

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Ordinaria di Ambromobiliare S.p.A.,

- *udita l'esposizione del Presidente,*
- *preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione*

delibera

- 1) *di approvare l'istituzione di un piano di stock option denominato "Piano di Incentivazione Ambromobiliare 2022-2026" concernente l'attribuzione di opzione a sottoscrivere, a un prezzo definito, azioni ordinarie della Società, con le caratteristiche (ivi compresi condizioni e presupposti di attuazione) indicate nella Relazione del Consiglio di Amministrazione;*
- 2) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere necessario o opportuno per dare esecuzione al "Piano di Incentivazione Ambromobiliare 2022-2026", in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ogni necessario potere per la redazione e l'adozione del regolamento di attuazione del predetto piano, nonché modificarlo e/o integrarlo, per individuare i beneficiari e determinare il quantitativo di opzioni da assegnare a ciascuno di essi, definire il prezzo di esercizio delle opzioni, nonché compiere ogni atto, adempimento, formalità, comunicazione che siano necessari o opportuni ai fini della gestione e/o attuazione del piano medesimo, con facoltà di delegare i propri poteri, compiti e responsabilità in merito all'esecuzione e applicazione del piano al Presidente, all'Amministratore Delegato e/o a uno o più amministratori in carica pro tempore di Ambromobiliare S.p.A., anche disgiuntamente tra loro, fermo restando che ogni decisione relativa e/o attinente all'assegnazione delle opzioni ai beneficiari che siano anche Presidente e/o amministratore di Ambromobiliare S.p.A. (come ogni altra decisione relativa e/o attinente alla gestione e/o attuazione del piano nei loro confronti) resterà di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione."*

PRIMO ARGOMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO PARTE STRAORDINARIA: MODIFICA DEGLI ARTT. 6, 8.1, 9, 13 E 15 DELLO STATUTO SOCIALE, ANCHE AL FINE DI RECEPIRE ALCUNE INDICAZIONI FORNITE DA BORSA ITALIANA. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

con riferimento al punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, il Consiglio di Amministrazione della Società Vi ha convocati in sede straordinaria per sottoporVi la proposta di modifica dell'art. 3 dello Statuto della Società e, con l'occasione, degli artt. 11, 12, 13, 14, 18 e 21 dello Statuto della Società, al fine di adeguarlo ad alcune indicazioni fornite da Borsa Italiana.

In particolare:

- (i) la proposta di modifica degli artt. 6, 9, 13, 15 dello Statuto sociale è resa necessaria al fine di recepire il cambiamento nella denominazione del mercato da AIM Italia a Euronext Growth Milan, avvenuto in data 25 ottobre 2021;
- (ii) la proposta di modifica degli artt. 9 e 15 dello Statuto sociale è resa necessaria al fine di recepire il cambiamento della denominazione dell'Advisor della società da Nominated Advisor a Euronext Growth Advisor;
- (iii) la proposta di modifica dell'art. 8.1, dello Statuto sociale è volta ad ulteriormente precisare che l'ambito di attività del Panel si limita alle disposizioni di cui agli artt. 106 e 109 del D.Lgs. 58/1998, non essendo prevista ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan una competenza del Panel per le determinazioni in merito agli artt. 108 e 111 del D.Lgs. 58/1998.

Ai fini di una completa rappresentazione delle modifiche di cui si propone l'approvazione, si riporta nel testo che segue il confronto tra la nuova e la vecchia formulazione degli articoli 3 e 12 sottoposti a modifica, ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere grassetto.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>Articolo 8.1 (Procedura in materia di OPA Endosocietaria)</p> <p>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p> <p>Qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società ai sensi del presente Articolo, il periodo di offerta dovrà essere previamente concordato con "Borsa Italiana S.p.A." tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni.</p>	<p>Articolo 8.1 (Procedura in materia di OPA Endosocietaria)</p> <p>Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 107, 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.</p>

	Qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società ai sensi del presente Articolo, il periodo di offerta dovrà essere previamente concordato con "Borsa Italiana S.p.A." tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni.
--	--

Valutazioni del Consiglio di Amministrazione sulla ricorrenza del diritto di recesso

In conseguenza dell'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti delle modifiche statutarie di cui al presente punto all'ordine del giorno, non spetterà agli azionisti della Società che non dovessero concorrere alla relativa deliberazione la legittimazione a esercitare il diritto di recesso dalla Società.

* * *

Tutto quanto premesso, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente:

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE -

"L'Assemblea Ordinaria di Ambromobiliare S.p.A.,

- udita l'esposizione del Presidente,
- vista e approvata la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione

Delibera

- *di approvare la modifica degli artt. 6, 8.1, 9, 13, 15 dello Statuto sociale di Ambromobiliare S.p.A. secondo quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione, come risulta dal testo di statuto allegato alla relazione illustrativa degli amministratori, ove le parole cancellate sono in carattere barrato e le parole inserite in carattere sottolineato;*
- *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere, disgiuntamente fra loro, anche a mezzo di procuratori, per l'esecuzione della presente deliberazione e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti legislativi e regolamentari, ivi inclusi, in particolare, l'adempimento di ogni formalità necessaria affinché la stessa sia iscritta nel Registro delle Imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile, con facoltà di apportare alla medesima delibera e allo Statuto sociale tutte le modifiche e/o integrazioni non sostanziali eventualmente richieste dalle autorità competenti o dal notaio, o comunque ritenute utili od opportune".*

Milano, 13 aprile 2022

Ambromobiliare S.p.A.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alberto Gustavo Franceschini Weiss

STATUTO

Art. 1. – Costituzione

“Ambromobiliare S.p.A.”

Art. 2. – Sede sociale e domicilio soci

La società ha la sua sede legale in Milano all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese di Milano.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Art. 3. – Oggetto sociale

La Società ha per oggetto l'attività di fornitura di servizi di consulenza alle imprese, sia in Italia sia all'estero, nell'ambito del settore della gestione finanziaria, della strategia aziendale, delle risorse umane, della comunicazione, della organizzazione aziendale, delle operazioni di finanza straordinaria, delle ristrutturazioni aziendali e dell'accesso al mercato del capitale di rischio.

Ai fini del conseguimento dello scopo sociale la Società potrà inoltre compiere, nei limiti di legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (non nei confronti del pubblico), immobiliari e mobiliari ritenute utili od opportune, potrà partecipare ad appalti, sia pubblici che privati, anche sotto forma di A.T.I., nonché, non in via prevalente e non ai fini di collocamento nei confronti del pubblico, potrà assumere interessenze o partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi lo stesso scopo o scopi analoghi, complementari e affini; la società, sempre in relazione al raggiungimento dell'oggetto sociale di cui sopra, potrà infine assumere prestiti e mutui anche ipotecari per il finanziamento delle attività sociali stesse, prestare avvalli, fidejussioni e garanzie sia reali che personali, anche a favore di terzi, ivi comprese società controllate.

Dall'oggetto sociale restano escluse tutte le attività riservate per le quali le leggi speciali prevedono particolari requisiti, particolari autorizzazioni o iscrizioni in albi speciali.

Art. 4. – Durata

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art. 5. – Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 2.721.857,00 ed è diviso in numero 2.721.857 azioni prive del valore nominale.

L'assemblea straordinaria in data 24 luglio 2020 ha deliberato di conferire delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare, in una o più volte, anche in via scindibile, il capitale sociale, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile, entro il termine di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare, e pertanto fino al giorno 24 luglio 2025, e per un importo massimo di nominali Euro 2.500.000,00 oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.500.000 azioni ordinarie, mediante emissione di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'articolo 2441, comma 5, del codice civile:

- per massimi nominali Euro 1.500.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie da offrire a investitori qualificati, quali banche, enti, società finanziarie, società d'investimento a capitale fisso e variabile e fondi di investimento, o operatori che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche o strumentali a quelle della Società o aventi oggetto analogo o affine a quello della Società o comunque funzionali allo sviluppo dell'attività di quest'ultima;

- per massimi Euro 1.000.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie da offrire ad amministratori, dipendenti e collaboratori in genere della Società nell'ambito di programmi di

incentivazione e fidelizzazione basati su strumenti finanziari.

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola emissione, il prezzo di emissione delle azioni nel rispetto delle procedure e dei criteri dall'art. 2441, commi 5 e 6, del Codice Civile e la parte del prezzo medesimo da imputare a capitale sociale e a sovrapprezzo, fermo restando che dovrà essere in ogni caso imputato a capitale sociale un importo almeno pari alla parità contabile delle azioni preesistenti al momento di ciascuna deliberazione di aumento, e conseguentemente fissare anche il numero delle azioni ordinarie da emettere di volta in volta e (b) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione della delega che precede ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del Codice Civile (ove applicabile), il prezzo di emissione delle azioni ordinarie da emettersi (e, di conseguenza, il relativo numero di azioni) in esecuzione dell'esercizio Delega per l'aumento di capitale sarà determinato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione, facendo riferimento alla prassi di mercato per operazioni similari, alle metodologie di valutazione più comunemente riconosciute e utilizzate nella pratica professionale anche a livello internazionale quali metodologie di tipo finanziario e reddituale (ivi inclusa la valutazione della Società sulla base delle medesime metodologie adottate per la definizione dell'impairment test dell'avviamento iscritto a bilancio), eventualmente comparate e ponderate secondo criteri comunemente riconosciuti e utilizzati, nonché multipli di mercato di società comparabili, tenendo anche conto dell'andamento del prezzo delle azioni della Società rilevato sul sistema multilaterale di negoziazione ove le azioni sono negoziate, della liquidità del titolo sulla base di volumi giornalmente negoziati, nonché dell'applicazione di un eventuale sconto in linea con la prassi di mercato per operazioni simili.

L'assemblea straordinaria in data 24 luglio 2020 ha deliberato di aumentare il capitale sociale della Società, a pagamento e in forma scindibile, per massimi nominali Euro 8.759.712 oltre sovrapprezzo mediante emissione in via scindibile di massime n. 8.759.712 azioni, a godimento regolare, a servizio dell'esercizio dei "Warrant Ambromobiliare 2020-2023" entro il termine finale di sottoscrizione del 31 ottobre 2023, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.

Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti d.lgs. 58/1998 ("TUF").

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

Art. 6. – Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato **AIM Italia Euronext Growth Milan**, gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. ("AIM", il cui regolamento emittenti è qui di seguito definito quale "**Regolamento AIM**").

Art. 7. – Identificazione azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentanti, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno l'1,25% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti

in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

Art. 8. – OPA Endosocietaria e Partecipazioni Rilevanti

A partire dal momento in cui delle azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni su di un sistema multilaterale di negoziazione e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme analoghe, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili – e salvo quanto previsto nel presente statuto – le disposizioni relative alle società quotate di cui al TUF – articoli 106, 107, 108, 109 e 111 TUF – in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria e in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti – articolo 120 TUF – (anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia) (di seguito, congiuntamente, “**Norme TUF**”).

Le Norme TUF trovano applicazione con riguardo a chiunque venga a detenere di una partecipazione superiore alla soglia del 50% (cinquanta per cento) più un’azione del capitale sociale. Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della società.

Il periodo di adesione è concordato con Borsa Italiana tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni.

- (i) Ai fini del presente Articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.

Quanto alla soglia delle partecipazioni rilevanti si intende il 3% (tre per cento) del capitale sociale e tutte le successive variazioni (in aumento o in diminuzione) dell’1% (uno per cento).

Qualora il superamento della soglia di partecipazione prevista dall’articolo 106, primo comma, TUF non sia accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un’offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalle Norme TUF opererà la sospensione del diritto di voto per l’intera partecipazione, che può essere accertata in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione.

La mancata comunicazione al consiglio di amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di partecipazioni rilevanti comporta analoga sospensione del diritto di voto sulle azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa.

La disciplina richiamata sarà quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente statuto.

Salvo quanto previsto in caso di offerta totalitaria, finché le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione tutte le modifiche al presente articolo debbono essere prese con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 75% del capitale sociale, fermo restando quanto previsto dal presente statuto.

Qualora sia promossa un’offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società ai sensi del presente Articolo, il periodo di offerta dovrà essere previamente concordato con “Borsa Italiana S.p.A.”

Articolo 8.1 – Procedura in materia di OPA Endosocietaria

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta)), con esclusione di ogni determinazione in merito agli artt. 107, 108 e 111 TUF e alle relative disposizioni di cui ai regolamenti Consob di attuazione, sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia Euronext Growth Milan, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso.

Qualora sia promossa un’offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società ai sensi del presente Articolo, il periodo di offerta dovrà essere

previamente concordato con “Borsa Italiana S.p.A.” tra un minimo di quindici e un massimo di venticinque giorni.

Art. 9. – Preventiva autorizzazione assembleare

Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento [AIM-ItaliaEuronext Growth Milan](#) e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un “reverse take over” ai sensi del Regolamento Emittenti [AIM-ItaliaEuronext Growth Milan](#);

b. cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un “cambiamento sostanziale del business” ai sensi del Regolamento Emittenti [AIM-ItaliaEuronext Growth Milan](#);

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari [AIM-ItaliaEuronext Growth Milan](#) deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il ~~Nominated Adviser~~ [Euronext Growth Advisor](#) e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti [AIM-ItaliaEuronext Growth Milan](#), la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale *quorum* deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari [AIM-ItaliaEuronext Growth Milan](#), così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

L'applicazione dell'esenzione, prevista dalla normativa vigente, dall'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio conseguente a operazioni di fusione o scissione sarà preclusa solo qualora la maggioranza dei soci contrari alla relativa deliberazione assembleare - determinata in base a quanto indicato dalla normativa applicabile - rappresenti almeno il 7,5% del capitale sociale con diritto di voto.

Art. 10. – Assemblea

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: “Italia Oggi” oppure “MF-Milano Finanza”.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi.

I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente Statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno

devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Art. 11. – Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicate nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) le modalità di partecipazione ai lavori assembleari, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il segretario.

Art. 12. – Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta ai sensi di legge, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblea.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Art. 13. – Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 12 (dodici), secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.

Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di onorabilità ai sensi dell'art. 147-quinquies, TUF, nonché dei requisiti di professionalità e di onorabilità richiesti dalla legge o di

qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile.

Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti [AIM-Italia Euronext Growth Milan](#).

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 cod. civ., ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ..

L'organo amministrativo può nominare direttori, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Art. 14. – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica e comunque almeno ogni trimestre.

Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori.

È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Art. 15. – Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene nel rispetto della disciplina di legge e regolamentare applicabile sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, secondo quanto previsto dal presente Statuto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, la dichiarazione rilasciata ~~dal Nominated Adviser~~dall'Euronext Growth Advisor della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente ~~dal Nominated Adviser~~dall'Euronext Growth Advisor della Società, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, l'altro componente.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti previsti dal presente Statuto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dalla maggioranza, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea e sia mantenuta la presenza in consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia, Euronext Growth Milan. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea, che delibererà secondo le maggioranze previste dalla legge. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o nell'atto costitutivo), quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile, restando ferma, in ogni caso, la necessità che sia mantenuta la presenza in consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto e individuato sulla base dei

criteri previsti dal Regolamento Emittenti ~~AIM-Italia~~ Euronext Growth Milan. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva – se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo – provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura, cioè il 5% (cinque per cento). Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge, regolamentari o di cui al presente statuto costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare *pro tempore* vigente nonché secondo il presente statuto.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Art. 16. – Presidente

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente, se questi non è nominato dall'assemblea in occasione della nomina, ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 17. - Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione. Negli stessi limiti viene conferito il potere di rappresentanza al presidente dell'eventuale comitato esecutivo.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Art. 18. – Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

L'assemblea ordinaria delibera, inoltre, un compenso a favore del Consiglio di Amministrazione. Tale compenso, una volta fissato, rimane invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

Art. 19. – Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'art. 2403 cod. civ.; è composto di 3 (tre) membri effettivi; devono inoltre essere nominati 2 (due) sindaci supplenti. I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo dell'incarico e sono rieleggibili.

I sindaci devono risultare in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla normativa applicabile, e in particolare dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148,

comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Art. 20. – Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il *curriculum* contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato Presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statuari costituisce causa di decadenza del sindaco.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva

assemblea. La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.

Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del Presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del Presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del Presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Art. 21. – Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale in base alla normativa vigente.

Art. 22. – Recesso del socio

I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

Non spetta tuttavia il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della società o di introduzione o rimozione di limiti alla circolazione delle azioni.

Art. 23. – Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 24. – Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 cod. civ..

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod. civ..

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del codice civile.

Art. 25. – Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme di legge in materia di società a per azioni.